



Unione dei Comuni della Media Valle Camonica Civiltà delle Pietre

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI.

(Approvato con delibera dell'Assemblea dei Sindaci. n. 022 del 22/04/2013)

Art. 1. OGGETTO.

- 1) Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità generali ai quali l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 12 Legge 7 Agosto 1990, n.241, deve attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.
- 2) Sono fatte salve le norme contenute negli speciali regolamenti, piani e programmi che disciplinano particolari interventi dell'Unione a favore di persone, amministrazioni pubbliche, soggetti economici e soggetti del terzo settore quali ad esempio: piano diritto allo studio, piano socio-assistenziale, regolamenti sui servizi sociali, assistenziali e scolastici, regolamento sulla concessione di aree pubbliche e del relativo canone, regolamenti tributari, regolamento di applicazione della tariffa rifiuti, ecc. Per tali fattispecie non si applica il presente regolamento ma le disposizioni regolamentari specifiche.
- 3) Il presente regolamento non si applica per i trasferimenti e contributi finanziari alle amministrazioni pubbliche così come definite dall'art. 1, comma secondo, del D. Lgs. 165/2001. Gli stessi sono regolati dalle convenzioni e dalle forme associative previste dal capo quinto del titolo secondo del TUEL e dalle altre disposizioni previste da leggi speciali.

Art. 2. FINALITA' E CONTENUTO.

- 1) Gli interventi di qualsiasi natura che comportano l'attribuzione di benefici finanziari e/o vantaggi economici, devono essere informati al principio dello sviluppo economico, sociale e culturale della comunità locale e alla valorizzazione del territorio, salvo comunque quanto previsto dall'art. 272 del TUEL (D.Lgs. 267/2000).
- 2) I **benefici finanziari** consistono nella erogazione di somme di denaro, quali ad esempio sovvenzioni, contributi economici, sussidi e ausili finanziari.
- 3) Le attribuzioni di **vantaggi economici** consistono nella concessione gratuita o a prezzo ridotto, di beni e servizi comunali. A titolo indicativo costituiscono erogazione di vantaggi economici le seguenti fattispecie:
 - a. concessione in uso gratuito di locali dell'Unione con l'applicazione di canoni di locazione agevolati rispetto a quelli di mercato, o l'applicazione di tariffe agevolate rispetto a quelle previste per gli altri soggetti;
 - b. pagamento, parziale o totale, di utenze di energia elettrica, riscaldamento, telefono, acqua, rifiuti, ecc. riferite a locali sede di associazioni o altri soggetti;
 - c. pagamento da parte dell'Unione di canoni di locazione a terzi per locali dati in uso a soggetti diversi;
 - d. cessione in uso, anche temporaneo, di attrezzature, impianti, arredo, e altri beni mobili posseduti dall'Unione, senza la riscossione di corrispettivi per il loro utilizzo;
 - e. pagamento da parte dell'Unione di spese diverse a favore di attività svolte da altri soggetti, comprese le spese pubblicitarie e informative di eventi, manifestazioni, mostre, ecc.;
 - f. applicazione di tariffe agevolate per la prestazione di servizi dell'Unione inferiori rispetto a quelle ordinariamente stabilite per la stessa categoria di utenza;

g. altri vantaggi economici in qualsiasi forma concessi.

Art. 3. DESTINATARI DI BENEFICI FINANZIARI E VANTAGGI ECONOMICI.

- 1) Possono beneficiare degli interventi le persone singole, le associazioni e i soggetti del terzo settore.
- 2) Per associazioni e soggetti del terzo settore si intendono: le organizzazioni di volontariato, le associazioni e gli enti di promozione sociale, gli organismi della cooperazione, le cooperative sociali, le fondazioni, gli enti di patronato, le ONLUS, le imprese sociali, gli altri soggetti privati non a scopo di lucro, le parrocchie, gli oratori e le associazioni e le organizzazioni religiose di culti riconosciuti dallo Stato, le organizzazioni d'arma, le associazioni e le società sportive, ed in genere tutte le associazioni.

Art. 4. MODALITA' PER L'ACCESSO A CONTRIBUTI ORDINARI ANNUALI DA PARTE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE.

- 1) Le domande per ottenere contributi annuali a sostegno della intera attività del soggetto richiedente devono essere presentate entro il 31 Gennaio.
- 2) Alla domanda di contributo economico devono essere allegati:
 - a) il bilancio-rendiconto o preconsuntivo dell'anno precedente;
 - b) il bilancio preventivo dell'anno in corso.
- 3) Nei bilanci devono essere escluse tutte le spese non inerenti l'attività del soggetto richiedente, e devono essere incluse tutte le entrate accertate o riscosse compresi i proventi, i ricavi, i trasferimenti ottenuti da qualsiasi soggetto pubblico o privato, le donazioni, le entrate per sponsorizzazioni ecc.
- 4) La richiesta di contributo annuale è effettuata su modulo predisposto dall'Unione e sottoscritto dal rappresentante legale del soggetto richiedente.
- 5) Il contributo ordinario annuale è erogato nella misura massima di €. 1.500,00 per ciascun beneficiario.

Art. 5. CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI ANNUALI A SOGGETTI DEL TERZO SETTORE.

- 1) I contributi annuali sono attribuiti dall'Unione valutando i seguenti aspetti:
 - a) rilevanza sociale, economica, culturale sul territorio dell'attività svolta dal soggetto richiedente;
 - b) radicamento del soggetto sul territorio;
 - c) numero di iscritti all'associazione, cooperativa ecc.;
 - d) altri benefici o vantaggi economici ottenuti dall'Unione per specifici eventi o attività.
- 2) Con delibera dell'Assemblea dei Sindaci dell'Unione sono assegnati i contributi tenendo presente quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 6. MODALITA' PER L'ACCESSO A CONTRIBUTI PER SPECIFICHE ATTIVITA' O EVENTI DA PARTE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE.

- 1) Le domande di contributi una tantum e/o l'attribuzione di vantaggi economici per eventi, manifestazioni e progetti specifici, devono essere presentate, di norma, almeno un mese prima della data della manifestazione o dell'inizio della realizzazione del progetto.

- 2) Le domande, da presentarsi su modulo predisposto dall'Unione, devono essere opportunamente motivate, documentate e corredate:
- a) da una dettagliata descrizione delle attività e/o dei programmi da realizzare, con la relativa previsione di spesa;
 - b) il bilancio preventivo dell'evento o manifestazione. Nel preventivo devono essere escluse tutte le spese non inerenti l'evento stesso, i compensi a soci o volontari (salvo le spese vive sostenute dagli stessi) e devono essere incluse tutte le entrate accertate o riscosse compresi i proventi, i ricavi, i trasferimenti ottenuti da qualsiasi soggetto pubblico o privato, le donazioni, le entrate per sponsorizzazioni ecc. inerenti l'evento, manifestazione, progetto;
 - c) le strutture organizzative disponibili e quelle richieste all'Unione;
 - d) l'impegno del soggetto beneficiario a dare adeguata informazione della contribuzione ottenuta dall'Unione, sia nel materiale informativo destinato al pubblico e ai fruitori dell'iniziativa o programma cui si chiede il finanziamento all'Unione, sia nell'attività di comunicazione dell'evento agli organi di stampa e radiotelevisivi.

Art. 7. CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM E PER SPECIFICHE ATTIVITA' O EVENTI A SOGGETTI DEL TERZO SETTORE.

- 1) Il contributo di cui all'art. 6 è concesso con delibera dell'Assemblea dei Sindaci.

Art. 8. CONTRIBUTI ECONOMICI E PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE.

- 1) I contributi assistenziali erogati alle persone fisiche sono regolati:
- a) dal regolamento dell'Unione per la realizzazione degli interventi e l'erogazione di servizi e prestazioni in campo sociale;
 - b) da quanto stabilito dagli accordi tra Enti in attuazione dei piani previsti dalla legge 328/2000 e dai relativi bandi di assegnazione di contributi e sussidi;
 - c) da quanto previsto da specifiche leggi nazionali e regionali in campo sociale e nel campo dell'assistenza scolastica e di agevolazioni per consentire il diritto allo studio.

Art. 9. PATROCINIO DI EVENTI E MANIFESTAZIONI.

- 1) L'Unione può concedere il patrocinio di eventi e manifestazioni organizzate da soggetti pubblici o privati.
- 2) Il patrocinio consiste nel riconoscimento del valore sociale, culturale, o morale dell'iniziativa posta in essere, e non è necessariamente legato alla concessione di benefici finanziari o vantaggi economici.
- 3) Il patrocinio dell'Unione dei Comuni è concesso dal Presidente o dall'Assemblea dei Sindaci.
- 4) La concessione del patrocinio può prevedere la concessione della facoltà di utilizzo del logo dell'Unione sul materiale informativo dell'iniziativa da parte del soggetto organizzatore.

ART. 10. ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA.

- 1)** E' istituito l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.
- 2)** L'albo è aggiornato annualmente e pubblicato per due mesi all'albo pretorio e per un anno sul sito internet dell'Unione. L'albo può essere consultato da ogni cittadino.
- 3)** L'albo è suddiviso nei seguenti settori d'intervento:
 - a) assistenza e sicurezza sociale;
 - b) attività sportive e ricreative del tempo libero;
 - c) sviluppo economico;
 - d) attività culturali ed educative;
 - e) tutela dei valori ambientali;
 - f) interventi straordinari;
 - g) altri benefici ed interventi;
 - h) altri.
- 4)** Per ciascuna persona fisica iscritta nell'albo sono indicati:
 - a) cognome e nome, codice fiscale, anno di nascita, indirizzo;
 - b) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
 - c) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno.
 - d) disposizione di legge o di regolamento in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni.
- 5)** Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell'albo sono indicati:
 - a) denominazione o ragione sociale, codice fiscale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria;
 - b) indirizzo;
 - c) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
 - d) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
 - e) disposizione di legge o di regolamento in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni.
- 6)** Non sono inseriti nell'albo:
 - a) le prestazioni sociali agevolate a persone fisiche consistenti in agevolazioni o esenzioni su tariffe di servizi erogati dall'Unione;
 - b) i contributi erogati dal servizio sociale alle persone fisiche ai sensi del regolamento per la realizzazione degli interventi e l'erogazione di servizi e prestazioni in campo sociale;
 - c) tutte le contribuzioni date a nuclei familiari o persone fisiche che possano rilevare dati sensibili così come definiti dall'art. 4, comma 1, lett. d del D.Lgs. 196/2003;
 - d) le contribuzioni già presenti in albi o elenchi pubblici di altre amministrazioni pubbliche;
 - e) le contribuzioni che l'Unione eroga per conto di altre Amministrazioni Pubbliche (quali ad esempio il fondo sociale affitti finanziato dalla Regione, le borse di studio regionali L.R. 62 ecc.);
 - f) i contributi e trasferimenti erogati dall'Unione ad altre amministrazioni pubbliche.

Art. 11. ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO.

- 1)** Il presente regolamento entra in vigore, una volta divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, il quindicesimo giorno dall'inizio della pubblicazione all'albo pretorio.